Conto corrente con la Posta

UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 74° **ROMA - Lunedì, 20 marzo 1933 - ANNO XI** **Numero 66**

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1932

1933

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 66 DEL 20 MARZO 1933-XI:

Ministero delle finanze: Conto riassuntivo del Tesoro al 28 febbraio 1933-XI, situazione del bilancio dello Stato e situazione della Banca d'Italia.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 21 novembre 1932, n. **2051.**

Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 17 aprile 1930, n. 479, sulla riforma del tiro a segno nazionale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 17 aprile 1930, n. 479, sulla riforma del tiro a segno nazionale;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per l'interno e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato l'annesso regolamento per l'esecuzione della legge 17 aprile 1930, n. 479, sulla riforma del tiro a segno nazionale, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro per la guerra.

Art. 2.

Il detto regolamento andrà in vigore dal primo giorno del mese successivo a quello in cui sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 novembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GAZZERA — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 marzo 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 330, *foglio* 61. — MANCINI.

Regolamento per l'esecuzione della legge 17 aprile 1930, n. 479, sulla riforma del tiro a segno nazionale.

GENERALITÀ.

Art. 1.

Spetta al ministero della guerra ogni azione direttiva concernente l'istituzione del tiro a segno nazionale.

A tale scopo il ministero della guerra, oltre ad avvalersi dell'opera degli organi indicati nella legge 17 aprile 1930, n. 479, prende opportuni accordi con la presidenza dell'opera nazionale balilla, col comitato olimpionico nazionale italiano e con l'opera nazionale dopolavoro ed impartisce le opportune istruzioni all'unione nazionale ufficiali in congedo e all'unione italiana di tiro a segno per quanto ha tratto ai rapporti dei medesimi enti con l'istituzione del tiro a segno.

Art. 2.

Appartiene alla competenza del ministero la decisione dei ricorsi e la soluzione dei quesiti di qualsiasi natura inerenti all'istituzione.

Art. 3.

I generali ispettori di mobilitazione sovraintendono all'andamento amministrativo e tecnico delle sezioni e ne vigilano il funzionamento, in base alle istruzioni ricevute dai comandi di divisione militare.

ORDINAMENTO DELL'UNIONE ITALIANA DI TIRO A SEGNO.

Art. 4.

Oltre alle attribuzioni in materia sportiva e di gare, di cui all'art. 7 della legge, spetta all'unione italiana di tiro a segno stabilire tutte le modalità di attuazione delle manifestazioni sportive di tiro indette dall'opera nazionale balilla, dall'opera nazionale dopolavoro, dall'unione nazionale ufficiali in congedo, e dalle varie associazioni combattentistiche e federazioni sportive.

Art. 5.

L'unione italiana di tiro a segno ha personalità giuridica e autonomia amministrativa; con decreto reale, promosso dal ministero della guerra, ne sarà approvato lo statuto.

Essa è posta sotto la vigilanza del ministero della guerra, che ne approva i bilanci preventivi ed i conti consuntivi.

Art. 6.

Il funzionario che, a termini dell'art. 7 della legge, fa parte di diritto della presidenza dell'unione, è designato dal ministro per la guerra e ha la funzione di rappresentare in seno alla presidenza stessa il ministero.

Egli deve essere previamente informato di tutte le riunioni del consiglio.

Art. 7.

È in facoltà del ministro per la guerra di sospendere entro cinque giorni l'esecuzione delle deliberazioni nelle quali il rappresentante del ministero abbia espresso voto contrario.

COSTITUZIONE E ORDINAMENTO DELLE SEZIONI.

Art. 8.

Le sezioni di tiro a segno, qualunque sia la loro origine, hanno personalità giuridica, e sono soggette alla tutela e al controllo del ministero della guerra il quale esercita la sua azione per mezzo dei comandi delle divisioni militari territoriali.

Art. 9.

Alle sezioni provenienti dalla trasformazione delle cessate società di tiro a segno nazionale sono attribuite le attività e le passività delle società stesse.

Art. 10.

Nei comuni capiluoghi di provincia o di mandamento presso i quali non esista sezione di tiro a segno i comandi di le-

gione della M.V.S.N., previe intese col podestà, promuovono con i mezzi che riterranno più opportuni la raccolta di adesioni per l'iscrizione al tiro a segno nazionale.

Qualora siansi verificate le condizioni previste dall'art. 2 della legge, detti comandi ne informano il comando della divisione, il quale propone al ministero della guerra la costituzione della sezione, che ha luogo per decreto dello stesso ministero, sentito il prefetto della provincia.

Art. 11.

Entro tre mesi dalla costituzione il consiglio direttivo delibera lo statuto interno della sezione, contenente norme per le iscrizioni dei tiratori, l'esecuzione del tiro e delle gare, la conservazione dei locali, armi e materiali, le attribuzioni e la disciplina del personale, la tenuta del carteggio e degli atti e registri d'amministrazione, e tutto quanto altro si attiene all'ordine interno e all'organizzazione e funzionamento dei servizi.

DEI CONSIGLI DIRETTIVI.

Art. 12.

In conformità dell'art. 3 della legge i consigli direttivi delle sezioni sono composti del presidente, di un delegato dell'unione italiana di tiro a segno e di un delegato del comune.

Interviene a tutte le riunioni, con voto consultivo, il direttore di tiro della sezione.

Interviene con voto consultivo anche l'ufficiale della M.V.S.N. o il delegato dell'opera nazionale balilla cui sia affidata la direzione del tiro degli iscritti al reparto *A* di cui all'art. 41, quando il consiglio debba trattare questioni inerenti al reparto medesimo.

Intervengono con voto consultivo anche i delegati della unione nazionale ufficiali in congedo e dell'opera nazionale dopolavoro, qualora nella sezione siano regolarmente costituiti i rispettivi gruppi e sempre che il consiglio debba trattare di materie che interessino i gruppi stessi.

Art. 13.

Il presidente, a sensi dell'art. 3 della legge, è nominato dal comando della divisione militare tra gli ufficiali della M.V.S.N. residenti nel comune sede della sezione, o, all'occorrenza, tra quelli residenti in un comune vicino.

Il comandante della divisione militare, ove ne ravvisi la necessità, potrà provvedere per la nomina di un vice-presidente nella persona del membro anziano del consiglio direttivo, il quale, in caso di impedimento od assenza temporanea del presidente, ne eserciterà tutte le funzioni.

La nomina del vice presidente avrà sempre luogo, qualora il presidente non risieda nel comune ove ha sede la sezione.

Art. 14.

Il delegato dell'unione italiana di tiro a segno è nominato dalla presidenza dell'unione su proposta dei suoi organi provinciali.

La nomina è comunicata dalla presidenza al comando della divisione militare, che provvede a notificarla all'interessato.

Art. 15.

Il delegato del comune è nominato dal podestà, che comunica la nomina al comando della divisione militare.

Art. 16.

Il presidente e i membri del consiglio durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Il comandante della divisione militare, peraltro, può disporre in ogni tempo la sostituzione del presidente che non dia prova di sufficiente interessamento e può chiedere per lo stesso motivo all'amministrazione comunale e alla unione italiana di tiro a segno la sostituzione dei rispettivi delegati.

Art. 17.

Le cariche di presidente, delegato del comune, delegato dell'unione italiana di tiro a segno e direttore del tiro (sia pure di altre sezioni), sono incompatibili tra loro e con qualsiasi altra carica o impiego nella sezione.

Art. 18.

Previe deliberazioni del consiglio direttivo, il presidente ha facoltà di acquistare, di alienare beni di ogni specie e di stare in giudizio.

In caso d'impedimento o di assenza il presidente è sostituito, per gli affari di ordinaria amministrazione, dal membro anziano del consiglio, sempre quando il comando della divisione militare, valendosi della facoltà di cui all'art. 13, non abbia ritenuto di provvedere alla nomina di un vice-presidente.

Art. 19.

Sono sottoposte al consiglio, oltre alle questioni d'indole generale concernenti la gestione e il funzionamento della sezione, tutte quelle che riguardino il personale o che importino una spesa, sia a carico della sezione, sia a carico dei tre enti chiamati a concorrere nelle spese d'impianto.

Art. 20.

Le deliberazioni del consiglio sono valide con l'intervento di tutti i membri effettivi.

Art. 21.

Le deliberazioni del consiglio sono comunicate entro otto giorni al comando della divisione militare e diventano esecutive qualora entro otto giorni dalla comunicazione non siano opposti rilievi dallo stesso comando.

Qualora il consiglio non ottemperi alle prescrizioni ricevute, il comando della divisione militare trasmette la deliberazione al ministero della guerra pei conseguenti provvedimenti, anche di annullamento, quando siano riscontrate violazioni di legge o di regolamento.

Art. 22.

Nei casi d'urgenza, il presidente può prendere le deliberazioni spettanti al consiglio, salvo a sottoporle alla ratifica del consiglio stesso alla prima riunione e dandone nel frattempo comunicazione al comando della divisione militare nei termini di cui all'articolo precedente.

Può anche disporre perchè le deliberazioni siano subito eseguite, ma informandone immediatamente il comando della divisione militare.

DELLA DIREZIONE DEL TIRO.

Art. 23.

Il direttore del tiro, il vice direttore e i commissari di tiro, da nominarsi dai comandi di legione della M.V.S.N., sono scelti tra gli ufficiali della M.V.S.N., ovvero, successivamente, tra gli ufficiali in congedo del R. esercito, tra i sottufficiali della M.V.S.N. in servizio, e tra i sottufficiali in congedo del R. esercito.

Essi durano in carica per un triennio e possono essere riconfermati. È tuttavia in facoltà del comando della divisione militare di chiederne in ogni tempo la sostituzione al comando della legione della milizia, qualora non diano prova di sufficiente interessamento o di assiduità alle esercitazioni.

Art. 24.

Il direttore del tiro, il vice direttore e i commissari di tiro, se ufficiali della M.V.S.N. o ufficiali del R. esercito in congedo, durante l'esercizio delle loro funzioni sono considerati come in servizio senza assegni ai soli effetti disciplinari e vestono la divisa.

Il direttore del tiro è responsabile dell'andamento e della esecuzione del tiro.

Art. 25.

Nelle esercitazioni del reparto *A* di cui al successivo articolo 41, la direzione del tiro è assunta dall'ufficiale della M.V.S.N. dal quale gli iscritti dipendono, o dall'apposito delegato designato dall'opera nazionale balilla.

DELL'ISTRUZIONE PREMILITARE.

Art. 26.

I premilitari non sono tenuti ad iscriversi alle sezioni di tiro a segno per l'esecuzione delle lezioni regolamentari di tiro per essi prescritte. Durante le predette lezioni regolamentari, i campi di tiro delle sezioni sono posti a disposizione della direzione del corso premilitare, alla dipendenza e alla responsabilità della quale rimane affidata la direzione del tiro.

Art. 27.

I premilitari che, oltre alle lezioni regolamentari di tiro per essi prescritte, intendano partecipare anche ad esercitazioni libere o a gare presso la sezione, dovranno iscriversi al reparto *C* di cui al successivo art. 41, sottostando al pagamento della quota annua di lire dieci stabilita per gli iscritti a tale reparto.

DEL PERSONALE DI SEGRETERIA E SALARIATO.

Art. 28.

Il personale di segreteria e salariato della sezione è alle dipendenze del consiglio direttivo, che provvede alle relative nomine, alle retribuzioni, alla disciplina, e ai licenziamenti.

Art. 29.

L'importo complessivo delle retribuzioni al personale di segreteria e salariato non può superare complessivamente il 25 % dei proventi annuali ordinari, per le sezioni che hanno un numero di iscritti superiore ai 200, e il 30 % per le altre sezioni.

DELLA DISCIPLINA.

Art. 30.

I membri del consiglio direttivo, i componenti della direzione del tiro e il personale di segreteria e salariato sono responsabili, ciascuno nell'ambito delle proprie attribuzioni, dell'osservanza delle norme impartite per assicurare l'ordine e la disciplina delle sezioni.

Art. 31.

I membri del consiglio e i componenti della direzione del tiro possono in ogni momento essere richiamati all'osservanza dei rispettivi doveri dal comandante della divisione militare o dall'ispettore di mobilitazione.

Art. 32.

In caso di omissioni nel disimpegno delle attribuzioni spettanti al presidente, il comando della divisione militare può inviare un ufficiale del R. esercito quale commissario speciale, pel sollecito disbrigo degli affari in ritardo.

Tale ufficiale ha le stesse facoltà attribuite al presidente, e può prendere tutti i provvedimenti d'urgenza, salvo la ratifica del comandante della divisione militare.

Art. 33.

Ove le trasgressioni del presidente o di un componente della direzione del tiro assumano speciale gravità, il ministero della guerra, contestati all'interessato i fatti addebitatigli, provvede ad esonerarlo d'ufficio, sentito il parere del comandante della divisione militare.

Ove le trasgressioni siano imputabili al delegato dell'unione italiana di tiro a segno o del comune, il ministro invita rispettivamente la presidenza dell'unione o il podestà a sostituirli nell'incarico.

Art. 34.

L'esonero d'ufficio avviene per decreto ministeriale motivato, notificato all'interessato per mezzo del comando della divisione militare.

Restano salvi i provvedimenti disciplinari da parte della competente autorità, a carico di coloro che rivestano gradi nell'esercito o nella M. V. S. N.

Art. 35.

Ove il presidente della sezione venga esonerato d'ufficio, il comando della divisione militare, sentito il comando di gruppo della M. V. S. N., provvede alla nomina di un commissario straordinario, al quale sono devolute tutte le attribuzioni del consiglio. In tal caso, cessano dall'incarico anche gli altri membri effettivi del consiglio.

Il commissario straordinario delle sezioni di tiro può essere scelto anche all'infuori degli ufficiali delle forze armate.

Entro tre mesi viene provveduto alla regolare ricostituzione del consiglio, con un nuovo presidente. Possono tornare a farne parte, ove nulla si opponga, gli altri membri antecedentemente in carica.

Art. 36.

Lo scioglimento delle sezioni di cui all'art. 21 della legge si effettua con decreto del ministro per la guerra.

L'esecuzione di tale decreto è affidata al comando della divisione militare, che lo notifica al presidente.

La sezione cessa di funzionare dal giorno della notifica.

Entro i tre mesi previsti dalla legge si addiviene alla ricostituzione della sezione per decreto ministeriale, su proposta del comando della divisione.

All'atto della ricostituzione, i membri del cessato consiglio non possono essere riconfermati.

Art. 37.

Salvo quanto è disposto dall'ultimo comma dell'art. 21 della legge, le mancanze ed infrazioni in cui incorrano gli inscritti alle sezioni di tiro a segno dànno luogo a provvedi-

menti disciplinari da parte dei consigli direttivi, che possono infliggere, a seconda dei casi, il rimprovero scritto o la sospensione temporanea dalle esercitazioni, o dalla frequenza dei locali del tiro da quindici giorni a sei mesi.

Art. 38.

L'iscritto al tiro a segno nazionale, espulso per indegnità da una sezione a sensi dell'art. 21 della legge, non può essere ammesso in alcuna altra sezione del regno.

DEI TIRATORI E DELLE ISCRIZIONI.

Art. 39.

Per ottenere l'iscrizione alle sezioni occorre possedere la voluta idoneità fisica e morale. Quest'ultima si prova col certificato di buona condotta rilasciato dall'autorità comunale col visto del prefetto.

Per i minorenni occorre il consenso di chi esercita la patria potestà.

A ciascun iscritto è rilasciata, a cura della segreteria, una tessera con l'indicazione del reparto o gruppo al quale appartiene.

Art. 40.

Le iscrizioni dei balilla e degli avanguardisti si effettuano esclusivamente pel tramite del comitato provinciale dell'opera nazionale balilla. Per essi è sufficiente il consenso di chi esercita la patria potestà.

Art. 41.

In ciascuna sezione di tiro a segno gli inscritti sono suddivisi nei seguenti reparti, per i quali vengono impiantati altrettanti ruoli nominativi:

Reparto *A* - Comprende i balilla e gli avanguardisti che non abbiano compiuto 16 anni, soggetti a una tassa annua di L. 3.

Reparto *B* - Comprende gli avanguardisti che abbiano compiuto i 16 anni, soggetti a una tassa annua di L. 6.

Reparto *C* - Comprende i tiratori non iscritti nei precedenti reparti, soggetti ad una tassa annua di L. 10.

Possono essere ammessi nel reparto *C*, sotto condizioni da determinarsi, anche gli avanguardisti che abbiano compiuto il 16° anno di età, i quali peraltro, in tal caso, vengono assoggettati al pagamento della tassa annua di lire dieci stabilita per gli inscritti a tale ultimo reparto.

Art. 42.

In seno al reparto *C* possono costituirsi, per determinazione del consiglio direttivo, i seguenti gruppi:

Gruppo ufficiali in congedo: composto di tiratori iscritti alla unione nazionale ufficiali in congedo. Si costituisce allorquando gli aspiranti raggiungano il numero di 15;

Gruppo dopolavoristi: composto di tiratori iscritti all'opera nazionale dopolavoro. Si costituisce allorquando gli aspiranti raggiungano il numero di 30.

Gruppo sportivo: composto dei tiratori che possiedano la tessera federale dell'unione italiana di tiro a segno. Si costituisce allorquando gli aspiranti raggiungano il numero di 30.

Art. 43.

Presso le sezioni di tiro a segno può essere istituito il tiro ridotto con le stesse norme vigenti nell'esercito.

Alle relative spese d'impianto e di funzionamento si provvede come per quelle inerenti al tiro ordinario.

Art. 44.

Previa autorizzazione del ministero della guerra e sempre che il campo di tiro offra le necessarie garanzie di sicurezza, possono essere autorizzate speciali esercitazioni con armi libere di cui al successivo art. 75.

Art. 45.

Alle spese di cui all'articolo precedente sarà fatto fronte esclusivamente con i mezzi ordinari di bilancio della sezione.

DELLA GESTIONE DEI FONDI.

Art. 46.

Il pagamento delle tasse annuali dovute dai tiratori che si iscrivono per la prima volta alla sezione giusta l'art. 11 della legge, è effettuato, all'atto della iscrizione, mediante il sistema dei conti correnti postali e si riferisce all'anno solare in corso, in qualunque mese venga effettuato.

Art. 47.

Coloro che già siano iscritti alla sezione sono tenuti a versare al conto corrente postale la tassa dell'anno in corso prima del 30 settembre.

Art. 48.

Coloro che per la cennata data del 30 settembre non abbiano presentato per iscritto domanda di dimissioni, sono iscritti d'ufficio per l'anno successivo.

Art. 49.

Entro il 15 ottobre il consiglio direttivo della sezione forma l'elenco dei morosi e lo sottopone al comando della divisione militare per l'approvazione.

L'elenco è quindi separatamente pubblicato negli uffici della sezione e nell'albo del comune per tutto il mese di novembre.

Art. 50.

Chi si ritenesse erroneamente iscritto, od avesse nel frattempo provveduto al pagamento mediante il conto corrente postale, deve chiedere la rettificazione al consiglio entro il 30 novembre.

Entro il 15 dicembre l'elenco è trasmesso al prefetto della provincia per il visto.

Trascorso il mese di dicembre, l'elenco dei morosi diventa definitivo ed è rimesso per la riscossione all'esattore comunale.

All'esattore che non rivesta anche la carica di tesoriere comunale, compete, sulle somme in tal modo riscosse, il medesimo aggio stabilito per la riscossione delle imposte dirette.

Art. 51.

Le quote inesigibili potranno essere rimborsate a cura della sezione solo in base alla documentazione presentata dall'esattore conforme a quella prescritta per le imposte dirette.

Il comando della divisione, ove ritenga che l'inesigibilità di una quota prodotta a rimborso dall'esattore non risulti regolarmente dimostrata, può chiedere che la relativa documentazione sia sottoposta anche all'esame e al parere del-

l'ufficio distrettuale delle imposte da cui dipende l'esattoria.

Art. 52.

Il servizio di cassa delle sezioni di tiro a segno è affidato al tesoriere comunale.

Allo stesso compete, pel disimpegno di tale servizio, un compenso pari all'importo dell'aggio che spetterebbe all'esattore comunale per la riscossione di tutte indistintamente le tasse che gli iscritti debbono alla sezione.

I proventi di qualsiasi natura e per qualsiasi motivo pertinenti alle sezioni, compresi i contributi dello Stato, delle provincie e dei comuni, come pure i proventi delle tasse annuali d'iscrizione, devono essere versati al conto corrente postale intestato al tesoriere comunale (gestione tiro a segno nazionale).

Art. 53.

I tesorieri comunali effettuano i pagamenti mediante assegni postali in base a ordinativi delle sezioni firmati dal presidente, o da chi ne fa le veci.

Art. 54.

Il decimo degli introiti delle tasse annuali d'iscrizione, che, a sensi dell'art. 11 della legge, le sezioni devono corrispondere a favore dell'unione italiana di tiro a segno, è trasferito, a mezzo di postagiro, in tre periodi distinti, e cioè il 1° entro il 31 marzo, il 2° entro il 30 giugno e il 3° entro il 31 dicembre di ogni anno, sul conto corrente intestato all'unione stessa presso l'ufficio dei conti correnti postali di Roma.

DEI BILANCI.

Art. 55.

I bilanci delle sezioni di tiro a segno comprendono la dimostrazione delle entrate e delle spese riflettenti la gestione della sezione dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Nella parte ordinaria sono comprese le spese di esercizio della sezione e quelle di manutenzione ordinaria dei campi di tiro. Ad esse viene provveduto con le entrate ordinarie della sezione a norma dell'art. 13 della legge.

Nella parte straordinaria sono comprese le spese varie di impianto di cui al 2° e al 3° comma dell'art. 12 della legge. A tali spese viene fatto fronte con i concorsi dello Stato, delle provincie e dei comuni.

Art. 56.

Le spese relative a lavori di costruzione e di sistemazione dei campi di tiro, acquisto di terreni, ed eventuali spese accessorie inerenti (1° comma del citato art. 12 della legge) saranno comprese in un apposito titolo del bilancio preventivo delle sezioni e nel relativo conto consuntivo, secondo modalità da impartire dal ministero della guerra.

Art. 57.

Il bilancio preventivo di ciascuna sezione è compilato a cura del consiglio direttivo entro il 31 ottobre dell'anno antecedente a quello cui si riferisce, e viene trasmesso all'ispettore di mobilitazione che lo rimette per l'approvazione al ministero della guerra pel tramite del comando della divisione militare.

Art. 58.

Il conto consuntivo di ogni esercizio è deliberato in apposita seduta entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui il conto si riferisce ed è inviato, corredato degli atti giustificativi, all'ispettore di mobilitazione, che lo rimette, per l'approvazione, al ministero della guerra, pel tramite del comando della divisione militare.

DELLE ISPEZIONI.

Art. 59.

Le ispezioni alle sezioni sono ordinarie e straordinarie.

Le ispezioni ordinarie sono effettuate ogni qualvolta interessi comunque conoscere l'andamento delle sezioni. Sono eseguite dagli ispettori di mobilitazione, che possono all'occorrenza farsi coadiuvare o anche sostituire da un ufficiale superiore della divisione militare. Sono ordinate dal comando della divisione militare.

Le ispezioni straordinarie hanno luogo quando ne sia riconosciuta l'opportunità o qualora un fatto anormale richieda pronti provvedimenti. Sono eseguite dagli ispettori di mobilitazione o da funzionari del ministero della guerra. Possono essere ordinate dal ministero della guerra o, in caso di urgenza, dai comandanti di divisione militare, che ne informeranno senza indugio il ministero della guerra.

Art. 60.

Le risultanze delle ispezioni ordinarie saranno esposte in apposito verbale e comunicate al consiglio direttivo, che, in deliberazione speciale, deve prenderne atto ed eventualmente aggiungere le proprie deduzioni.

Il verbale sarà poi trasmesso dall'ispettore al comando della divisione militare, corredato di una separata relazione, contenente le sue osservazioni riservate.

Il comando della divisione militare rimetterà gli atti al ministero della guerra col suo parere.

Per le ispezioni straordinarie è compilata soltanto una relazione, che viene rimessa al ministero pel tramite del comando della divisione militare, salvo che l'ispezione sia effettuata da funzionari del ministero, i quali riferiscono direttamente.

DEI CAMPI DI TIRO.

Art. 61.

Lo studio per l'impianto e la sistemazione dei campi di tiro, l'appalto, l'esecuzione, la direzione e il collaudo dei lavori e le pratiche per l'acquisto dei terreni sono affidati agli uffici del genio militare.

Sulle proposte sarà richiesta l'adesione di massima delle amministrazioni della provincia e del comune nei riguardi del contributo che esse sono chiamate a corrispondere.

I progetti per l'impianto e la sistemazione dei campi di tiro debbono uniformarsi alle speciali norme emanate dall'ispettorato dell'arma del genio e sono sottoposti all'approvazione del ministero della guerra.

È fatto divieto alle sezioni di procedere a lavori senza la preventiva approvazione del ministero della guerra.

Art. 62.

Agli appalti dei lavori e ai relativi contratti provvedono gli uffici del genio militare in nome e per conto delle sezioni di tiro a segno, sotto l'osservanza, in quanto applicabili, delle norme stabilite per i lavori del genio militare.

Nei capitolati sarà inserta una clausola per stabilire che i pagamenti all'impresa saranno effettuati direttamente dalla sezione di tiro, sulla base dei certificati di avanzamento e di collaudo dei lavori rilasciati dagli uffici del genio militare.

Nei capitolati sarà altresì avvertito che il contratto di appalto, mentre vincola l'appaltatore fin dalla sua firma, non obbliga la sezione finchè non abbia riportato l'approvazione da parte delle autorità militari competenti.

Art. 63.

Per i lavori che si eseguiscono ad economia saranno osservate le disposizioni emanate dal ministero della guerra.

I pagamenti dei lavori ad economia sono effettuati direttamente a cura delle sezioni sulla base dei titoli predisposti dagli uffici del genio militare.

Art. 64.

Alle pratiche per l'acquisto dei terreni occorrenti per l'impianto o l'ampliamento dei campi e ai relativi atti contrattuali provvedono gli uffici del genio militare in nome e per conto delle sezioni di tiro, applicandosi per i pagamenti le norme fissate pei lavori.

Art. 65.

Le pratiche per le eventuali espropriazioni forzate sono svolte a cura degli uffici del genio militare, in nome e per conto delle sezioni di tiro a segno con la procedura fissata per le opere occorrenti all'amministrazione militare.

Art. 66.

Le servitù che occorresse imporre alle private proprietà circostanti ai campi di tiro per garantire l'incolumità delle persone sono fissate dal comando della divisione militare, sentito il parere tecnico del comando del genio militare.

L'imposizione deve normalmente avvenire in via consensuale.

Ove le trattative consensuali falliscano, la sezione ne informa il comando della divisione militare, il quale, sentito il comando del genio, inoltrerà al ministero della guerra opportune proposte per la imposizione forzata, sempre in nome e per conto della sezione.

Art. 67.

Se il campo di tiro debba impiantarsi su terreni privati da prendersi in affitto dalla sezione di tiro, le trattative con i proprietari e la stipulazione della convenzione hanno luogo con procedura analoga a quella indicata negli articoli precedenti.

DELLE ARMI E MUNIZIONI.

Art. 68.

Le armi da fuoco che per l'art. 16 della legge possono essere cedute dall'amministrazione militare a prezzo di costo, sono i fucili da guerra, i moschetti e le pistole di ordinanza.

Possono in linea eccezionale essere prelevate dagli stabilimenti militari anche armi d'ordinanza di altro tipo, ad esclusivo giudizio del ministero e a condizioni da determinare.

Art. 69.

I fucili o i moschetti possono essere prelevati in ragione di cinque armi (delle quali una con requisiti di esattezza) per ogni linea di tiro; le pistole, in ragione di una per ogni linea di tiro alla pistola.

Art. 70.

Il ministero della guerra può consentire un aumento di tale dotazione, qualora venga riconosciuto che il numero delle armi, in base alle linee di tiro, sia insufficiente per i tiratori che frequentano le esercitazioni.

Art. 71.

Le riparazioni alle armi sono eseguite presso enti militari a carico delle sezioni, salvo gli eventuali addebiti ai tiratori o al personale responsabile della custodia.

I lavori di riparazione sono eseguiti ai prezzi di tariffa.

Art. 72.

Le munizioni occorrenti alle sezioni sono prelevate a pagamento in base ai prezzi fissati dal ministero, presso le direzioni o sezioni d'artiglieria o distretto militare viciniore, in quantità non superiore al fabbisogno di un mese.

È data facoltà alle sezioni di tiro a segno lontane dalla sede della direzione o sezione d'artiglieria, o distretto, di prelevare il numero delle cartucce occorrenti per più mesi.

In nessun caso possono per altro effettuarsi prelevamenti superiori a diecimila cartucce.

Le spese di spedizione delle cartucce, come degli imballaggi in restituzione, sono a carico delle sezioni di tiro a segno.

I bossoli delle cartucce sparate restano in proprietà alle sezioni.

Art. 73.

Possono essere prelevati dagli stabilimenti militari anche materiali e cartucce per il tiro ridotto con norme analoghe a quelle del prelevamento delle armi.

Tali materiali sono compresi tra quelli d'impianto di cui all'art. 12 della legge.

Art. 74.

Le armi occorrenti ai tiratori che non hanno compiuto i 16 anni, di cui all'art. 10 della legge, dovranno essere del tipo approvato dal ministero della guerra. Anche tali armi sono comprese tra le dotazioni di cui all'art. 12 della legge.

Art. 75.

Le armi libere occorrenti per le esercitazioni speciali di cui all'art. 44 debbono corrispondere ai tipi approvati dall'unione italiana di tiro a segno.

Sono acquistate esclusivamente con i mezzi ordinari del bilancio delle sezioni.

ESERCITAZIONI E GARE.

Art. 76.

L'ordinamento e il funzionamento del reparto *A*, è stabilito con apposite disposizioni.

Art. 77.

Le lezioni regolamentari sono eseguite con l'arma da guerra e disciplinate da apposite norme emanate dal ministero della guerra.

Alle medesime presiede il direttore del tiro della sezione.

Art. 78.

Possono essere ammessi a sparare con l'arma da guerra solo i tiratori che abbiano compiuto il 16° anno di età e che abbiano in precedenza ricevuto adeguata istruzione sul maneggio delle armi.

Art. 79.

Le esercitazioni libere sono eseguite sotto la direzione del direttore del tiro della sezione con le norme e secondo il programma approvato dal consiglio direttivo, su proposta del delegato dell'unione italiana di tiro a segno.

Non sono ammessi alle esercitazioni libere coloro che non abbiano seguito un corso di lezioni regolamentari presso una qualsiasi sezione di tiro a segno.

Art. 80.

Le gare di tiro sono indette in conformità del programma e delle norme stabilite dall'unione italiana di tiro a segno, alla quale compete di invigilarne l'organizzazione e l'esecuzione.

Art. 81.

Le gare provinciali e nazionali debbono essere autorizzate dai prefetti delle provincie ove hanno sede le sezioni presso le quali sono indette.

Art. 82.

Le gare generali sono indette dal ministero della guerra, che contribuisce nelle spese relative. Sono organizzate e dirette da una commissione esecutiva nominata con decreto ministeriale.

Possono avere anche carattere internazionale.

Art. 83.

Alle gare generali partecipano in distinte categorie, rappresentanze delle sezioni di tiro a segno nazionale e rappresentanze delle forze armate dello Stato.

Art. 84.

Presso ciascuna sezione possono essere indette gare riservate al reparto avanguardisti, agli inscritti al gruppo ufficiali in congedo e al gruppo dopolavoristi, salvo sempre all'unione italiana di tiro a segno di stabilire le relative modalità di attuazione, di cui all'art. 4.

Art. 85.

Il servizio dei segnalatori e dei marcatori e l'eventuale servizio di guardia occorrente durante le lezioni regolamentari, le esercitazioni libere e le gare, è disimpegnato dai militari del presidio.

Nei comuni che non siano sede di presidio militare, e sempre che non possa provvedersi con l'opera dei militi della M.V.S.N., si provvederà con personale appositamente incaricato dalla sezione.

Il compenso ai segnalatori, ai marcatori e alle guardie fa carico alla sezione.

Art. 86.

Quando il poligono sia posto a disposizione delle forze armate dello Stato, a sensi dell'art. 16 della legge o dei premilitari giusta l'art. 26 del presente regolamento, i comandi dei reparti ammessi a sparare debbono provvedere, sotto la loro responsabilità ed a loro spese, al servizio dei segnalatori, dei marcatori e delle guardie.

DELLE MEDAGLIE DI BENEMERENZA.

Art. 87.

Le medaglie di benemerenza di cui all'art. 20 della legge possono essere conferite:

a) alle sezioni che diano prova del miglior funzionamento, per organizzazione, per numero di iscritti, per i risultati delle gare da esse indette e per l'attività e propaganda sportiva svolta, tenuto specialmente conto dei risultati conseguiti in manifestazioni in Italia e all'estero;

b) ai membri dei consigli direttivi o della direzione del tiro, compresi i commissari, e ai segretari, che per operosità, spirito organizzativo e passione per l'istituzione siansi resi benemeriti della sezione e abbiano proficuamente contribuito, ciascuno nell'ambito delle proprie attribuzioni, ad assicurarne l'incremento;

c) ai tiratori che eccellano in modo particolarmente distinto per valentia e per risultati conseguiti, specialmente nelle competizioni all'estero.

A ciascuna medaglia è annesso un diploma.

Il conferimento delle medaglie viene pubblicato sul *foglio d'ordini* del tiro a segno.

Art. 88.

Non è consentito il conferimento di più di una medaglia. Può solo essere decretata, dopo trascorso un quinquennio, la commutazione di una medaglia d'argento in medaglia d'oro.

Valgono, per il conferimento delle medaglie, anche le benemerenze acquisite verso l'istituzione anteriormente alla legge 17 aprile 1930, n. 479.

Art. 89.

Non possono essere conferite medaglie d'oro o d'argento a coloro che non abbiano ricoperto cariche presso sezioni di tiro a segno rispettivamente almeno per 15 o per 10 anni, nè ai tiratori che non siano stati iscritti per ugual tempo al tiro a segno.

Non possono essere proposti conferimenti di medaglie per chi abbia cessato da oltre un anno dall'appartenere a una sezione di tiro a segno.

Il numero massimo delle concessioni annuali che possono complessivamente essere fatte ai benemeriti dell'istituzione di tutte le sezioni del Regno è fissato in due medaglie d'oro e cinque d'argento, comprese le commutazioni.

Art. 90.

Non possono essere conferite medaglie d'oro o d'argento alle sezioni che non siano regolarmente funzionanti rispettivamente almeno da 15 o 10 anni. Il numero massimo annuale di tali concessioni è di una medaglia d'oro e tre d'argento, comprese le commutazioni.

Art. 91.

Le medaglie sono conferite dal ministro per la guerra in base a proposte annuali dei comandi di divisione militare su parere di apposita commissione presieduta dal sottosegretario di Stato e composta del capo del servizio da cui dipende il tiro a segno, di un generale di divisione del R. esercito, designato dal ministro, di un generale della M.V.S.N. designato dal comando generale della milizia e del presidente dell'unione italiana di tiro a segno.

DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE.

Art. 92.

Le sezioni di tiro a segno provenienti dalla trasformazione delle cessate società di tiro, mandamentali o comunali, si intendono costituite, senza che occorra decreto di costituzione.

Art. 93.

Le sezioni di tiro a segno provenienti dalle cessate società mandamentali che entro tre mesi dalla entrata in vigore del presente regolamento non abbiano dato prova di effettivo funzionamento, e che non siano dotate di campo di tiro proprio, potranno essere definitivamente sciolte, previo parere del Consiglio di Stato, con decreto Reale, che determinerà a quale sezione della provincia debbano esserne devolute le attività.

Ove in seguito dovessero venire ricostituite, saranno osservate le modalità previste per la costituzione delle nuove sezioni.

Art. 94.

Le sezioni provenienti dalle società comunali di tiro a segno, contemplate dall'art. 17 della legge 2 luglio 1882, n. 883, che, per qualsiasi causa, non siano in grado di funzionare proficuamente, potranno, in qualunque momento, essere sciolte, su conforme avviso del comandante della divisione militare e del prefetto della provincia, territorialmente competenti.

Le attività della disciolta sezione saranno devolute a beneficio della sezione del mandamento o di altra sezione della provincia.

I provvedimenti di cui sopra sono presi con decreto reale, sentito il Consiglio di Stato.

Art. 95.

Gli statuti interni di cui all'art. 11 del presente regolamento, per le sezioni provenienti dalle cessate società di tiro a segno, saranno compilati o riveduti entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 96.

Entro un mese dall'entrata in vigore del presente regolamento le sezioni di tiro a segno presenteranno al comando della divisione militare un ruolo suppletivo dei tiratori che non abbiano versato la quota d'iscrizione dovuta per il 1932 anche se essi siano stati iscritti d'ufficio nei ruoli di tale anno per non aver presentato domanda di dimissioni entro il 30 settembre 1931. Il ruolo sarà passato all'esattore per la riscossione, osservandosi le modalità prescritte negli articoli 48, 49 e 50 del presente regolamento

I termini del 30 novembre e del 15 dicembre ivi indicati si intendono sostituiti rispettivamente dai termini di due mesi e tre mesi dalla entrata in vigore del presente regolamento. Il ruolo sarà rimesso all'esattore entro quattro mesi dalla stessa entrata in vigore del regolamento.

Art. 97.

Le disposizioni degli articoli 61 e 67 del presente regolamento si applicheranno ai lavori da iniziarsi posteriormente all'entrata in vigore del regolamento stesso.

Art. 98.

La condizione prescritta dall'art. 17 della legge, che fa obbligo agli aspiranti alla licenza di porto d'arme e agli agenti che prestano servizio armato presso enti pubblici e privati di eseguire un corso regolamentare di tiro, non è richiesta per coloro che all'atto della pubblicazione della legge erano già in possesso della licenza o già in servizio presso i menzionati enti.

Art. 99.

Con disposizioni da emanare dal ministero della guerra sarà provveduto a determinare le modalità pel conferimento delle medaglie e dei diplomi di benemerenza, la nomina dei tiratori scelti e di classe e i modelli dei relativi diplomi e distintivi, come di ogni altro distintivo occorrente alle sezioni.

Sarà parimenti provveduto con separate disposizioni a disciplinare l'uso e la forma della bandiera delle sezioni e l'emblema del tiro a segno nazionale.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la guerra:

GAZZERA.

REGIO DECRETO 29 dicembre 1932, n. 2052.
Istituzione di una Cassa di credito agrario in Eritrea.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 24 maggio 1903, n. 205;

Ritenuta la necessità di istituire in Eritrea una Cassa di credito agrario e di fissare le norme in base alle quali la Cassa stessa dovrà eseguire le relative operazioni di credito;

Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760; il R. decreto-legge 29 luglio 1928, n. 2085, convertito in legge dalla legge 20 dicembre 1928, n. 3130, ed i decreti Ministeriali 25 gennaio 1928 e 18 giugno 1928, che regolano la materia dei prestiti agrari nel Regno;

Sentito il Governatore della Colonia Eritrea;

Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quelli per le finanze e per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituita nella Colonia Eritrea una « Cassa di credito agrario » per l'esercizio del credito ai fini della valorizzazione agricola del territorio della Colonia secondo le norme del presente decreto.

La Cassa sarà amministrata da un Consiglio di amministrazione, e sarà soggetta al controllo ed alla vigilanza del Governo dell'Eritrea.

Art. 2.

Il capitale della Cassa di credito agrario, da impiegarsi nelle operazioni contemplate dal presente decreto, è costituito:

a) dalle somme che saranno recuperate dal Governo dell'Eritrea in conto dei prestiti in danaro ed in granaglie, concessi in forza di altre precedenti disposizioni, sempre che l'importo dei prestiti stessi abbia fatto carico a stanziamenti regolarmente iscritti in bilancio;

b) da altri fondi che potranno eventualmente esserle attribuiti.

Art. 3.

Sono versati alla Cassa di credito agrario, a titolo di deposito :

a) le somme che pervengono al Governo dell'Eritrea per eredità di ascari, da distribuirsi agli eredi;

b) i depositi per espatri di sudditi coloniali ed assimilati costituiti ai sensi del decreto governatoriale 22 marzo 1930, n. 4918.

La disposizione del presente articolo si applica anche alle somme che si trovino in deposito, pei detti titoli, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presso la sezione di Regia tesoreria coloniale di Asmara e presso altre Casse pubbliche della Colonia, le quali somme saranno, pertanto, trasferite alla predetta Cassa di credito agrario.

Il trasferimento di quelle indicate alla precedente lettera a) sarà dal Governo della Colonia eseguito gradualmente nella misura consentita dalle sue possibilità di cassa.

Con le norme che saranno emanate, a' sensi dell'art. 22 del presente decreto, verrà stabilito entro quali limiti la Cassa di credito agrario potrà disporre dei depositi contemplati dal presente articolo per le operazioni di credito agrario.

Art. 4.

Il Governo della Colonia, qualora ne riconosca la necessità, potrà corrispondere alla Cassa di credito agrario sui fondi del proprio bilancio, un contributo annuo a titolo di concorso nelle spese di gestione.

Il Governo stesso potrà, inoltre, concedere contributi a titolo di concorso, nel pagamento degli interessi per i mutui che, agli scopi previsti dal presente decreto, fossero da agricoltori italiani residenti in Eritrea contratti, in Colonia o nel Regno, con altri istituti di credito. In questo caso il concorso governativo non potrà esser concesso per un periodo eccedente i tre anni, nè per le somme avute a mutuo oltre le L. 300.000.

Art. 5.

La Cassa di credito agrario dell'Eritrea è autorizzata a compiere le seguenti operazioni, osservate le norme generali stabilite dal presente decreto e quelle speciali che saranno emanate, a' sensi del successivo articolo 22:

a) operazioni di credito agrario di esercizio;

b) operazioni di credito agrario di miglioramento.

Con decreto del Governatore, su proposta motivata del Consiglio di amministrazione dell'Istituto, sarà fissato annualmente il tasso di interesse che la Cassa dovrà applicare alle predette operazioni di credito.

Art. 6.

Sono operazioni di credito agrario di esercizio:

1° i prestiti ai coltivatori di terreni:

a) per la conduzione di aziende agrarie e per la utilizzazione, manipolazione e trasformazione dei prodotti.

Questi prestiti possono essere concessi soltanto agli agricoltori che abbiano i loro terreni già sistemati a coltura o in via di avanzata sistemazione;

b) per l'acquisto di bestiame, macchine ed attrezzi agricoli;

2° i prestiti a favore di enti ed associazioni agrarie, legalmente costituiti:

a) per l'acquisto di cose utili alla gestione delle aziende agrarie dei soci;

b) per anticipazioni ai soci in caso di utilizzazioni, trasformazioni e vendita collettiva dei loro prodotti;

3° le anticipazioni su pegno di prodotti agricoli, depositati in luoghi di pubblico e privato deposito.

I prestiti agrari contemplati dal presente articolo possono essere fatti così in natura come in danaro.

I prestiti di cui ai precedenti nn. 1 e 3 possono essere concessi a privati, enti ed associazioni legalmente costituiti, che conducano direttamente fondi rustici in forza di un legittimo titolo.

Possono essere anche accordati a sudditi coloniali che abbiano la proprietà o il possesso individuale del fondo risultante da titolo valido secondo le leggi italiane e siano conduttori diretti del fondo.

Art. 7.

Sono operazioni di credito agrario di miglioramento:

1° i prestiti per la esecuzione di piantagioni e trasformazioni culturali di terreni;

2° i prestiti per la costruzione di opere idrauliche per provvedere i fondi di acqua potabile e di irrigazione; per costruzione di strade poderali e di allacciamento, di pozzi ed abbeveratoi, di recinzioni ed in genere di tutte le opere dirette alla sistemazione ed al miglioramento stabile dei fondi;

3° i prestiti per costruzione e riattamento dei fabbricati rurali destinati all'alloggio dei coltivatori, al ricovero del bestiame ed alla conservazione delle scorte e dei prodotti agricoli, nonchè alla manipolazione di questi.

Art. 8.

Sono altresì considerate operazioni di credito agrario di miglioramento, nei casi ed alle condizioni che saranno stabilite con le disposizioni da emanarsi a' sensi del successivo art. 22:

1° i mutui per acquisto di terreno da parte di agricoltori singoli od associati, i quali si propongano di condurre direttamente i terreni e di adibirli a colture più redditizie e di interesse generale;

2° i mutui per estinzione e trasformazione di debiti onerosi contratti dagli agricoltori antecedentemente alla entrata in vigore del presente decreto, per la comprovata esecuzione di opere dirette al miglioramento fondiario ed agrario dei terreni.

Art. 9.

I prestiti e mutui di cui al precedente art. 7 possono essere concessi a privati (non esclusi i sudditi coloniali), enti ed associazioni che posseggono e conducono terreni in forza di un titolo il quale consenta la esecuzione dei lavori e delle opere, l'assunzione dell'onere del mutuo e la prestazione delle garanzie richieste.

Art. 10.

I prestiti per gli scopi indicati nel precedente art. 6 hanno durata variabile fino ad un massimo di cinque anni e sono effettuati mediante sconto di cambiale agraria, osservate le particolari norme che saranno emanate, ai sensi del successivo art. 22.

I detti prestiti potranno anche avere la forma cambiaria con garanzia ipotecaria.

Art. 11.

I prestiti per gli scopi indicati dal precedente art. 7 debbono essere contenuti nei limiti delle somme preventivate per l'esecuzione delle opere per le quali sono concessi, secondo il piano presentato dal richiedente e riconosciuto dalla Cassa rispondente alle prescrizioni della tecnica agraria ed alle esigenze della convenienza economica.

I prestiti stessi non possono, in ogni caso, eccedere il 50 per cento del valore del fondo concesso a garanzia dell'ope-

razione, aumentato del valore dei miglioramenti da apportarsi, valutati l'uno e gli altri dalla Cassa mediante regolare perizia.

Se la garanzia è basata su terreni demaniali dati in concessione, il prestito non potrà eccedere il 50 per cento del valore delle migliorie già recate al fondo, aumentato del valore di quelle da apportarsi.

In ogni caso, la quota percentuale dei prestiti corrispondente al valore delle migliorie sarà versata al mutuatario soltanto dopo l'accertamento da parte della Cassa che le migliorie sono state effettivamente introdotte.

Art. 12.

Le operazioni di prestito contemplate nel precedente articolo sono effettuate mediante sconto di cambiale agraria con garanzia ipotecaria di primo grado sul fondo per il quale il prestito è richiesto, oppure mediante stipulazione di contratto di mutuo con garanzia ipotecaria di primo grado sul fondo.

Le operazioni effettuate mediante sconto di cambiale avranno durata non superiore ai cinque anni; le altre avranno durata superiore a questo termine ma non eccedente i quindici anni. Queste ultime potranno essere effettuate soltanto nel caso in cui il prestito riguardi terreni provenienti da concessioni demaniali o sia richiesto per opere di notevole importanza.

Le somme concesse a prestito — sempre quando le opere da compiere lo comportino — potranno essere somministrate anche ratealmente.

Art. 13.

Nel caso di operazioni effettuate mediante stipulazione di contratti di mutuo, con somministrazioni rateali, la durata dell'operazione, e quindi l'inizio dell'ammortamento del prestito, decorreranno dal giorno dell'ultima somministrazione.

L'inizio dell'ammortamento può essere fissato anche ad epoca successiva a quella dell'ultima somministrazione, nel caso in cui a questa data i miglioramenti pei quali il prestito fu concesso con siano ancora diventati fruttiferi.

L'inizio dell'ammortamento non potrà, però, essere mai fissato oltre quest'ultima epoca ed oltre cinque anni dalla data dell'ultima somministrazione.

Nella fase delle somministrazioni e, comunque, nel periodo che precede l'inizio dell'ammortamento, gli interessi sono liquidati a fine di ogni anno e possono essere cumulati al debito capitale per essere poi ammortizzati col debito stesso.

Art. 14.

Le operazioni contemplate dal precedente articolo 8 sono anche esse effettuate mediante stipulazioni di contratto di mutuo con garanzia ipotecaria di primo grado sul fondo. La durata di esse può raggiungere i trent'anni e l'importo del mutuo non può eccedere il 50 per cento del prezzo di acquisto e del valore di stima accertato con regolare perizia dell'immobile concesso in garanzia.

Le disposizioni dell'articolo precedente relative alla proroga dell'inizio dell'ammortamento del mutuo sono applicabili anche alle operazioni previste dal presente articolo.

Art. 15.

I prestiti contemplati dal presente decreto, da accordarsi a concessionari di terreni demaniali o a coltivatori indigeni che abbiano il godimento individuale del fondo, sono subordinati al preventivo consenso del Governo della Colonia.

Art. 16.

A garanzia delle operazioni contemplate dal presente decreto sono estesi, a favore della Cassa di credito agrario, tutti i privilegi concessi in materia dalle leggi attualmente vigenti nel Regno e che fossero in avvenire accordati.

Il privilegio convenzionale che sia costituito a garanzia dei prestiti dovrà risultare da atto scritto registrato all'Ufficio imposte e tasse della Colonia e dovrà essere iscritto su apposito registro da tenersi dalla Conservatoria delle ipoteche della Colonia.

Le cambiali agrarie avranno i requisiti e gli effetti stabiliti dalle disposizioni che regolano l'esercizio del credito agrario nel Regno.

Art. 17.

Quando il debitore deteriora o distrae oggetti sottoposti al privilegio di cui al precedente articolo, oppure impiega in tutto o in parte la somma ricevuta a prestito per scopi diversi da quelli per i quali fu concessa, è punito con le pene comminate dagli articoli 334 e 335 del Codice penale.

Nei casi predetti, e allorchè il debitore abbandoni la coltivazione del fondo, o, in qualunque modo, per dolo o per colpa, diminuisca notevolmente la garanzia alla Cassa di credito agrario questa può chiedere la risoluzione del contratto, ai termini dell'art. 1165 del Codice civile.

Art. 18.

Se il debitore non versa integralmente alle scadenze stabilite l'importo del prestito o delle singole rate di rimborso di esso, il giudice della Colonia, su istanza della Cassa di credito agrario ed assunte sommarie informazioni, può ordinare il sequestro e la vendita degli oggetti sottoposti a privilegio.

La vendita seguirà senza formalità giudiziaria con le norme dell'art. 68 del Codice di commercio.

Art. 19.

Per le anticipazioni su pegno di prodotti agricoli, qualora il debitore non paghi alla scadenza, o il prodotto depositato minacci di deteriorarsi, la Cassa di credito agrario ha diritto di far vendere il pegno senza formalità giudiziaria, con le modalità degli articoli 477, 478 e 479 del Codice di commercio.

Art. 20.

I privilegi e le garanzie concesse dal presente decreto alla Cassa di credito agrario sono estesi agli enti e associazioni agrarie della Colonia che con decreto del Governatore siano autorizzati a compiere operazioni di credito agrario.

Art. 21.

Tutti gli atti e i contratti relativi alle operazioni di credito, di cui al presente decreto, comprese le cambiali e le costituzioni di ipoteche, sono esenti da ogni tassa, salvo il disposto della nota alla parte IV della tariffa A annessa alla legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268, nel caso di uso di tali atti nel Regno.

Gli utili della Cassa di credito agrario relativi alle dette operazioni sono esenti da ogni imposta.

Art. 22.

Con decreto del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quelli per le finanze e l'agricoltura

e foreste, saranno approvate le norme ritenute necessarie per l'esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO — JUNG — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *marzo* 1933 - *Anno XI*
Atti del Governo, registro 330, *foglio* 50. — MANCINI.

REGIO DECRETO 16 febbraio 1933, n. 156.

Regolamento per la esecuzione della legge 3 gennaio 1929, n. 17, sul riordinamento della mutualità scolastica italiana.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 3 gennaio 1929, n. 17, concernente il riordinamento della mutualità scolastica italiana;
Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, concernente la facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze e per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato l'unito regolamento per l'esecuzione della legge 3 gennaio 1929, n. 17, concernente il riordinamento della mutualità scolastica, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

La predetta legge 3 gennaio 1929, n. 17, entra in vigore dal decimoquinto giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — ERCOLE.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *marzo* 1933 - *Anno XI*
Atti del Governo, registro 330, *foglio* 57. — MANCINI.

Regolamento per l'esecuzione della legge 3 gennaio 1929, n. 17, concernente il riordinamento della mutualità scolastica.

TITOLO I.

Servizio della mutualità scolastica.

Art. 1.

Il servizio della mutualità scolastica italiana adempie ai fini ad esso assegnati dalla legge 3 gennaio 1929, n. 17, mediante i propri organi centrali, ai quali è attribuita la denominazione di « *Ente nazionale per la mutualità scolastica* » e mediante i propri organi locali (Federazioni provinciali e Sezioni comunali).

Art. 2.

Gli organi del servizio della mutualità scolastica possono integrare, ove occorra, i servizi medico-scolastici con visite mediche periodiche per l'accertamento delle condizioni di salute di ogni alunno ed il rilevamento dei dati relativi alla costituzione fisica ed allo sviluppo degli stessi, attenendosi al modello unico di scheda, da stabilirsi, di intesa tra l'Ente nazionale e i Ministeri dell'interno e dell'educazione nazionale.

In ogni caso tale servizio deve effettuarsi in coordinazione con quello di vigilanza igienico-sanitaria, demandato ai Comuni a norma di legge.

Art. 3.

In conformità di quanto è stabilito nell'articolo precedente, nei Comuni nei quali si è provveduto alla organizzazione di speciali servizi medico-scolastici, per l'accertamento periodico dello stato di salute degli alunni e per le prestazioni della assistenza sanitaria, gli organi del servizio della mutualità scolastica si avvalgono dell'opera dei servizi medesimi, stabilendo opportune intese con le autorità ad essi preposte.

Art. 4.

Per provvedere alle varie forme di assistenza, sia curativa che preventiva, necessaria nell'interesse dei soci mutualisti, gli organi del servizio della mutualità scolastica hanno facoltà di promuovere, sviluppare e favorire, d'intesa con le Autorità sanitarie e scolastiche, le istituzioni aventi carattere profilattico e preventivo, quali: la refezione scolastica, le scuole all'aperto e quelle per alunni gracili o affetti da particolari malattie a lungo decorso, gli ambulatori o dispensari scolastici, le colonie profilattiche, elioterapiche, climatiche, di vacanza, ecc., previ accordi con gli enti o privati interessati.

Per l'assistenza dei propri iscritti gli organi predetti possono avvalersi, previ accordi con gli enti o privati interessati, degli ambulatori e dispensari, nonchè degli altri istituti già esistenti.

Essi hanno, altresì, facoltà di creare Istituti preventivi e curativi propri, sempre che siano richiesti da particolari esigenze dell'assistenza mutualistica locale.

Art. 5.

L'aiuto ai soci infermi ed a quelli predisposti si esplica per mezzo delle cure dirette negli ambulatori, dispensari, istituti di cura, di prevenzione e, inoltre, con l'assistenza domiciliare sia medica che farmaceutica.

Solo nei casi in cui, per speciali condizioni, non siano applicabili gli interventi diretti sopraccennati, sarà provveduto con sussidi in danaro ai sensi dell'articolo seguente.

Art. 6.

I medici condotti sono obbligati, a norma dell'art. 14 della legge 3 gennaio 1929, n. 17, a rilasciare gratuitamente, previo accertamento sanitario diretto, i certificati di malattia e di stato di salute, richiesti dagli iscritti alla mutualità, per godere delle provvidenze stabilite in loro favore.

I certificati e gli stati di salute di cui al precedente comma possono essere rilasciati anche dagli ufficiali sanitari comunali, dai medici scolastici e da quelli che fossero all'uopo designati dall'Ente nazionale.

TITOLO II.

Ente nazionale.

Art. 7.

L'Ente nazionale per la mutualità scolastica promuove e coordina le forme di assistenza igienico-sanitaria, riconosciute più utili ai fini della cura e della prevenzione delle malattie negli alunni delle scuole e dell'irrobustimentto dei gracili, deboli, comunque predisposti, stabilendo, a tale scopo, accordi con le autorità preposte ai servizi ed agli istituti già esistenti, integrando questi, se insufficenti ai bisogni della assistenza, ovvero istituendone ove manchino.

Ha altresì facoltà, nei casi segnalati dai suoi organi, di intervenire nei riguardi dei singoli soci, con provvedimenti richiesti da eventuali speciali circostanze.

Art. 8.

L'Ente nazionale per la mutualità scolastica è amministrato da un presidente e da un Consiglio di amministrazione composto di otto membri.

Del Consiglio fanno parte di diritto:

a) il direttore generale del lavoro, della previdenza e dell'assistenza;

b) il direttore generale della sanità pubblica;

c) il direttore generale dell'istruzione elementare;

d) il direttore generale della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.

I primi tre membri suddetti potranno designare, in loro sostituzione, un funzionario della rispettiva Direzione generale di grado non inferiore al 7°.

Il presidente e gli altri quattro membri del Consiglio di amministrazione sono nominati con Regio decreto, su proposta del Ministro per le corporazioni di concerto con i Ministri per l'interno e per l'educazione nazionale.

Il presidente e i membri del Consiglio durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati alla scadenza.

Il segretario generale dell'Ente nazionale è il segretario del Consiglio.

Art. 9.

Al presidente spetta di:

a) rappresentare legalmente il servizio della mutualità scolastica per ciò che riguarda le attribuzioni degli organi centrali e il patrimonio ad essi assegnato;

b) convocare il Consiglio di amministrazione in via ordinaria ogni bimestre, e in via straordinaria tutte le volte che lo ritenga opportuno;

c) formare i progetti del bilancio preventivo e di quello consuntivo;

d) stipulare i contratti e assumere gli obblighi che non eccedano l'ordinaria amministrazione, o che siano previsti nel bilancio preventivo, o che siano stati deliberati dal Consiglio di amministrazione;

e) eseguire le deliberazioni del Consiglio di amministrazione;

f) vigilare sul funzionamento degli uffici dell'Ente nazionale e provvedere all'assunzione e al licenziamento del personale relativo, in conformità dell'apposito regolamento deliberato dal Consiglio di amministrazione;

g) impartire agli organi locali della mutualità scolastica le direttive necessarie al coordinamento della loro attività, secondo i fini ad essa assegnati dalla legge e dal presente regolamento;

h) curare la propaganda della mutualità scolastica;

i) provvedere al versamento delle quote spettanti alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali trasmesse a rate bimestrali dalle Sezioni, mediante le Federazioni provinciali.

Art. 10.

Al Consiglio di amministrazione spetta di:

a) deliberare sulla istituzione, sull'organizzazione e sul coordinamento di opere nel campo sanitario, igienico e di previdenza sociale, per quanto attiene ai fini dell'Ente;

b) deliberare sulle questioni relative all'assetto, allo sviluppo e alla propaganda dell'Ente;

c) deliberare il bilancio preventivo e quello consuntivo;

d) nominare e riconfermare entro il settembre di ogni anno, i presidenti ed i Consigli delle Federazioni provinciali;

e) stabilire le modalità del contratto di impiego del personale di qualsiasi genere o grado;

f) autorizzare il presidente alla stipulazione di contratti e all'assunzione di obblighi esorbitanti l'ordinaria amministrazione e non previsti dal bilancio preventivo;

g) conferire il titolo di « Patrono della mutualità scolastica » a persone od enti di cui si conoscano eccezionali benemerenze verso la Istituzione.

Per la validità delle adunanze del Consiglio è necessaria la presenza di almeno cinque membri compreso il presidente. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti; in caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

Art. 11.

Con lo stesso decreto di costituzione del Consiglio di amministrazione sono nominati tre sindaci effettivi designati, uno per ciascuno, dal Ministero delle corporazioni, dal Ministero dell'educazione nazionale e dalla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali. Per ciascun sindaco effettivo è nominato un supplente.

Art. 12.

Il Consiglio nazionale è organo consultivo dell'Ente.

Esso è presieduto dal presidente dell'Ente nazionale ed è composto oltre che dai membri del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale anche da 18 membri, scelti tra le persone che diano affidamento di particolare competenza e che abbiano bene meritato della Istituzione, e nominati con decreto del Ministro per le corporazioni, di concerto con i Ministri per l'interno e per l'educazione nazionale.

Si riunisce almeno una volta l'anno, su invito del presidente e ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno.

Art. 13.

Il patrimonio dell'Ente nazionale per la mutualità scolastica è costituito:

a) dal patrimonio e dai fondi provenienti dalla Mutualità scolastica italiana, ai sensi dell'art. 17 della legge 3

gennaio 1929, n. 17, e dai patrimoni esistenti presso le varie Federazioni ed organizzazioni di mutualità scolastica, alla data della entrata in vigore della legge stessa;

b) dalle donazioni e lasciti;

c) dagli avanzi di bilancio.

Art. 14.

Le entrate dell'Ente nazionale per la mutualità scolastica sono costituite:

a) dal contributo di cui all'art. 5 della legge 3 gennaio 1929, n. 17, costituito dal 50 per cento dei versamenti globali — detratte le quote spettanti alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali — effettuate dai soci e riscosso bimestralmente pel tramite delle Federazioni provinciali;

b) dai contributi obbligatori della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, ai sensi dell'art. 10 della legge 3 gennaio 1929, n. 17;

c) da contributi e sussidi di enti pubblici, nonchè da oblazioni private;

d) dalle rendite del patrimonio e da eventuali altri proventi.

Art. 15.

L'Ente nazionale di accordo con la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, può istituire, a favore dei mutualisti, con fondi e versamenti diversi da quelli preveduti dalla legge 3 gennaio 1929, n. 17, speciali forme di risparmio, di assicurazione e di assistenza, ad integrazione di quelle prevedute nel presente regolamento.

Art. 16.

L'Ente nazionale può conferire speciali attestati, con relativi distintivi, a tutti coloro che si siano particolarmente resi benemeriti nei riguardi dell'Istituzione.

Art. 17.

Il contributo di cui all'art. 3 della legge 17 luglio 1910, n. 521, è corrisposto dal Ministero delle corporazioni all'Ente nazionale che ne opera la ripartizione tra le Federazioni, a norma di legge, proporzionalmente al numero dei soci, dandone poi comunicazione al Ministero predetto.

Art. 18.

L'esercizio finanziario dell'Ente nazionale e degli organi dipendenti, ha inizio il 1° gennaio ed ha termine il 31 dicembre di ciascun anno.

TITOLO III.

Federazioni provinciali.

Art. 19.

La Federazione provinciale comprende tutte le sezioni comunali di una stessa Provincia e provvede:

a) a regolare e facilitare gli eventuali passaggi degli iscritti da una all'altra sezione della stessa Provincia;

b) alla iscrizione alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali dei soci in regola col pagamento dei contributi;

c) alla esecuzione delle disposizioni emanate dall'Ente;

d) a promuovere, sviluppare ed aiutare le opere mutualistiche assistenziali, nell'ambito della propria circoscrizione;

e) a curare la propaganda delle istituzioni mutualistiche e delle leggi sulla previdenza sociale;

f) a regolare e sorvegliare il normale funzionamento delle sezioni;

g) a promuovere la raccolta dei fondi e i contributi di enti e di privati.

Art. 20.

La Federazione provinciale è amministrata da un presidente e da un Consiglio di amministrazione, composto di cinque membri, nominati dal Consiglio dell'Ente nazionale, secondo le norme di cui all'art. 10, oltre il dirigente dell'ufficio provinciale della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, un ispettore scolastico, designato dal provveditore agli studi, ed il medico provinciale.

Art. 21.

Spetta al presidente della Federazione provinciale di:

a) rappresentare legalmente la Federazione;

b) stipulare i contratti ed assumere gli obblighi che non eccedano la ordinaria amministrazione e l'importo dei quali non superi le L. 500;

c) stipulare i contratti ed assumere gli obblighi, eccedenti i limiti di cui alla lettera precedente, che siano previsti nel bilancio preventivo o siano stati deliberati dal Consiglio di amministrazione;

d) formare i progetti del bilancio preventivo e di quello consuntivo;

e) eseguire le deliberazioni del Consiglio di amministrazione;

f) curare i rapporti, relativi al servizio della mutualità scolastica, con la sede provinciale e con le agenzie della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali;

g) eseguire le disposizioni emanate dagli organi centrali della mutualità scolastica.

In caso di impedimento, il presidente può, previa autorizzazione della presidenza dell'Ente, delegare la firma degli atti ad altro componente il Consiglio di amministrazione.

Art. 22.

Il Consiglio di amministrazione delle Federazioni provinciali è convocato dal presidente, in seduta ordinaria, almeno due volte all'anno, ed in seduta straordinaria tutte le volte che egli lo ritenga opportuno.

Spetta al Consiglio di:

a) deliberare i bilanci preventivo e consuntivo della Federazione provinciale, che devono essere rimessi all'Ente nazionale per la definitiva approvazione;

b) esaminare i bilanci delle sezioni comunali;

c) proporre all'Ente la nomina del presidente e dei componenti il Consiglio direttivo delle sezioni e nominare i membri dell'assemblea generale delle sezioni;

d) fissare l'indirizzo della Federazione in rapporto alle esigenze locali;

e) deliberare sui problemi mutualistici della Provincia, da proporsi all'Ente nazionale;

f) deliberare, volta a volta, eventuali sovvenzioni straordinarie alle sezioni per corresponsioni di sussidi e per attuazione di opere assistenziali;

g) provvedere su tutto quanto si attiene alla vita della organizzazione.

Per la validità delle adunanze del Consiglio è necessaria la presenza di almeno cinque membri compreso il presidente. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti; in caso di parità di voti prevale quello del presidente.

Art. 23.

Il Consiglio generale della Federazione provinciale è presieduto dal presidente della Federazione.

Ne fanno parte i membri del Consiglio di amministrazione della Federazione, tutti i presidenti delle Sezioni comunali e due membri nominati dal Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale.

È organo consultivo.

È convocato, almeno una volta l'anno, dal presidente.

Esamina le questioni riguardanti l'andamento generale della mutualità nella Provincia ed esprime il proprio parere sulla relazione morale della gestione dell'anno.

Art. 24.

Le entrate della Federazione sono costituite:

a) dal 30 per cento dei contributi versati dai singoli soci, detratte le quote spettanti alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali;

b) dal contributo dello Stato di cui all'art. 3 della legge 17 luglio 1910, n. 521;

c) dagli introiti per manifestazioni autorizzate dall'Ente.

Art. 25.

La Federazione provinciale cura, nei modi prescritti dall'Ente nazionale, gli incassi delle quote dei singoli mutualisti; provvede ai versamenti bimestrali all'Ente nazionale per la iscrizione dei mutualisti alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali e per il contributo di cui alla lettera *a*) dell'art. 14 del presente regolamento; controlla le erogazioni dei sussidi corrisposti dalle sezioni.

Art. 26.

La Federazione provinciale invia, per l'approvazione, all'Ente nazionale l'estratto bimestrale della propria gestione contabile, corredato della relativa documentazione.

Ogni anno, e non oltre un mese dalla chiusura dell'esercizio finanziario, la Federazione invia, per l'approvazione, all'Ente nazionale, il bilancio consuntivo e propone all'Ente stesso il preventivo di entrate e spese per il futuro anno finanziario, accompagnato dalla relativa relazione.

Titolo IV.

Sezioni comunali.

Art. 27.

È costituita una Sezione di mutualità scolastica in ciascun Comune del Regno.

Nei Comuni che superino i venticinquemila abitanti l'Ente nazionale potrà istituire un numero maggiore di sezioni secondo le esigenze locali.

Art. 28.

La Sezione comunale di mutualità scolastica è retta da un presidente, coadiuvato da un Comitato direttivo composto di quattro membri, fra i quali l'ufficiale sanitario comunale o, in mancanza, il medico condotto, nominati dalla presidenza dell'Ente nazionale, su proposta delle Federazioni provinciali.

Il presidente ha la rappresentanza legale della Sezione. In caso di impedimento, previa autorizzazione del presidente dell'Ente nazionale e su designazione della Federazione provinciale, può delegare la firma degli atti ad altro componente il Consiglio direttivo.

Provvede alla organizzazione della Sezione; agli atti di ordinaria amministrazione ed ai provvedimenti di cassa ad essa inerenti.

Il Comitato direttivo è convocato dal presidente, almeno due volte l'anno, per deliberare in merito al funzionamento della mutualità scolastica nella circoscrizione; per approvare il bilancio preventivo e consuntivo; per deliberare sui problemi mutualistici da proporsi alla Federazione provinciale.

Art. 29.

La Sezione comunale ha i seguenti còmpiti:

a) eseguire le disposizioni emanate dall'Ente nazionale e dalla Federazione provinciale;

b) corrispondere i sussidi di malattia e le provvidenze mutualistiche in genere sotto il controllo della Federazione;

c) curare i versamenti alla Federazione secondo le norme fissate dal presente regolamento;

d) organizzare manifestazioni per la propaganda della mutualità e per l'incremento finanziario della Sezione;

e) coordinare il lavoro degli insegnanti e dei sanitari;

f) curare la iscrizione e l'assistenza ai soci, secondo le norme segnate dall'Ente nazionale;

g) fare proposte alla Federazione ed all'Ente nazionale per il maggiore sviluppo e il miglior funzionamento della istituzione e per la eventuale organizzazione di opere di assistenza.

Art. 30.

L'assemblea generale delle Sezioni comunali è presieduta dal presidente della Sezione.

È composta dei membri del Comitato direttivo, da sei membri nominati dalla Federazione provinciale tra i direttori didattici della circoscrizione e tra le persone benemerite dell'Ente che dimostrino speciale competenza.

L'assemblea generale è organo consultivo: esamina l'andamento generale della mutualità nel Comune ed esprime il proprio parere sulla relazione morale della gestione dell'anno.

Art. 31.

Per i rapporti con la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, relativi al servizio della mutualità scolastica, le Sezioni comunali devono far capo alla Federazione provinciale.

Art. 32.

Le entrate della Sezione comunale sono costituite:

a) dal 20 per cento dei contributi dei soci, detratte le quote spettanti alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali;

b) da eventuali elargizioni della Federazione provinciale o dell'Ente;

c) dal ricavato di manifestazioni approvate dalla Federazione provinciale;

d) da altri eventuali proventi.

Il presidente della Sezione comunale è tenuto ad inviare alla Federazione, alla fine di ciascun mese, l'ammontare delle quote di iscrizione alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali versate dai soci, insieme al contributo alla Federazione.

Art. 33.

Ciascun socio versa una quota annua di L. 10.

In casi eccezionali l'Ente nazionale ha facoltà di ridurre detta quota ad una misura non inferiore a L. 6 annue.

Art. 34.

La erogazione e il pagamento dei sussidi ai soci malati sono effettuati dalle Sezioni, secondo le norme e le modalità emanate dall'Ente nazionale, sotto il controllo della Federazione provinciale.

Art. 35.

Gli organi centrali e periferici della mutualità scolastica devono promuovere gli opportuni accordi, per l'iscrizione dei fanciulli poveri, con gli Istituti che hanno tra i loro scopi l'assistenza, l'educazione e l'istruzione gratuita o semi gratuita, nonchè con le Congregazioni di carità e con enti che abbiano mandato di beneficenza e con le Amministrazioni comunali.

I predetti organi sono tenuti anche a promuovere gli opportuni accordi con gli Istituti privati e sussidiati governativi.

Art. 36.

Il socio che si trasferisce da una Sezione ad un'altra continua ad effettuare i versamenti nella nuova sede.

Il socio che ha compiuto le classi elementari può continuare ad effettuare i versamenti per il tramite dei competenti organi costituiti dall'Ente nazionale, conservando il godimento dei benefici della mutualità scolastica, finchè effettui i versamenti suddetti.

TITOLO V.

Personale insegnante.

Art. 37.

Il servizio per la mutualità è obbligatorio per tutti gli insegnanti, ai sensi dell'art. 2 della legge 3 gennaio 1929, n. 17, nonchè degli articoli 24, 25, 26 e 27 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3126.

Agli effetti della propaganda educativa l'insegnante deve:

a) svolgere opera di chiarimento e persuasione, sia verso gli alunni, sia verso le loro famiglie;

b) intrattenere gli alunni sui vantaggi della mutualità e del risparmio e sull'osservanza delle norme d'igiene.

Agli effetti del pratico funzionamento della mutualità scolastica il maestro deve:

a) procedere alla iscrizione dei soci mutualisti e curare la riscossione delle relative quote;

b) ricevere e trasmettere alla Sezione di mutualità scolastica le denuncie di malattie dei soci;

c) inviare alla Sezione predetta le somme raccolte e gli atti giustificativi dei sussidi pagati, secondo le norme stabilite dall'Ente nazionale;

d) segnalare ai superiori organi di mutualità quanto ritiene utile nell'interesse dei soci e del servizio.

Art. 38.

Alle autorità scolastiche e al personale ispettivo e direttivo spetta di far osservare nella scuola le disposizioni di legge e quelle del presente regolamento.

TITOLO VI.

Disposizioni transitorie.

Art. 39.

I Circoli di mutualità scolastica sono soppressi.

Le Federazioni, le Sezioni e le mutue scolastiche, comunque già esistenti, devono trasformarsi secondo il tipo riconosciuto dal nuovo ordinamento.

Le istituzioni mutualistiche esistenti secondo l'ordinamento anteriore alla legge 3 gennaio 1929, n. 17, sono soppresse, e il relativo patrimonio è ripartito fra l'Ente nazionale, le Federazioni e le Sezioni comunali, nelle medesime proporzioni in cui avviene la ripartizione delle quote sociali.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1932.
Modificazioni all'art. 42 delle norme regolamentari per l'esecuzione della legge sul credito agrario.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 26 del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e modificato col R. decreto-legge 29 luglio 1928, n. 2085, convertito in legge con la legge 20 dicembre 1928, n. 3130;

Viste le norme regolamentari per l'esecuzione del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvate col decreto interministeriale 23 gennaio 1928, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 2 febbraio 1928, e modificato coi decreti interministeriali 18 giugno 1928 (*Gazzetta Ufficiale* del 4 luglio 1928) e 10 maggio 1930 (*Gazzetta Ufficiale* del 14 giugno 1930);

Decreta:

Articolo unico.

Alla lettera *a*) del 1° comma dell'art. 42 delle norme regolamentari per l'esecuzione del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvate col decreto interministeriale 23 gennaio 1928 è aggiunto il seguente comma:

« Qualora uno dei consiglieri di amministrazione sia investito della carica di consigliere-delegato o di consigliere-direttore, egli s'intende implicitamente confermato nell'ufficio di consigliere fino a che dura nelle funzioni sopra indicate ».

Roma, addì 15 febbraio 1932 - Anno XI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ACERBO.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

(709)

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1933.
Proroga della straordinaria gestione dell'Opera pia « Ricovero Foraboschi » con sede in Perugia.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale 31 maggio 1932, col quale fu prorogato fino al 31 agosto successivo il termine assegnato per il compimento dei suoi lavori al commissario incaricato ai sensi del R. decreto 26 aprile 1923, n. 976, della temporanea gestione dell'Opera pia « Ricovero Foraboschi », con sede in Perugia;

Vista la proposta del prefetto;
Ritenuta la necessità di accordare al commissario una ulteriore proroga del termine assegnatogli;
Visto il citato R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

Il termine assegnato al predetto commissario per il compimento dei suoi lavori è prorogato fino al 30 giugno 1933.

Il prefetto di Perugia è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 25 febbraio 1933 - Anno XI

p. *Il Ministro*: ARPINATI.

(845)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1933.
Nomina del commissario straordinario per l'Opera pia « Istituto della Sacra Famiglia » di Roma.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto 6 febbraio 1933, n. 92607, con il quale il prefetto di Roma, accogliendo le dimissioni presentate dall'Amministrazione dell'Opera pia « Istituto della Sacra Famiglia » con sede in Roma, ha nominato commissario prefettizio per la temporanea gestione dell'Opera pia medesima il grand'uff. dott. Angelo Pacces, prefetto del Regno a riposo;
Ritenuta l'opportunità di attribuire al detto commissario i poteri di cui al R. decreto 26 aprile 1923, n. 976, allo scopo di facilitare tutte le riforme che saranno ritenute opportune nello statuto, nell'amministrazione e negli scopi dell'ente, per coordinarne l'azione agli interessi attuali e durevoli della pubblica beneficenza;
Vista la proposta del prefetto;
Visto il R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

La temporanea gestione dell'Opera pia « Istituto della Sacra Famiglia », con sede in Roma, è affidata, ai fini del citato R. decreto 26 aprile 1923, n. 976, al gr. uff. dott. Angelo Pacces, prefetto del Regno a riposo, con l'incarico di promuovere, entro il 15 agosto 1933, le riforme che riterrà opportune nei riguardi del pio istituto medesimo, per coordinarne l'azione agli interessi attuali e durevoli della pubblica beneficenza locale.

Il prefetto di Roma è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 16 febbraio 1933 - Anno XI

p. *Il Ministro*: ARPINATI.

(846)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1933.
Proroga della straordinaria gestione dell'Opera pia « Asilo scuola infantile » del comune di Ovada.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale 9 agosto 1932, col quale fu dichiarato sciolto il Consiglio di amministrazione dell'Opera pia « Asilo-scuola infantile » del comune di Ovada, affidandosi la temporanea gestione dell'Opera pia medesima al cav. dott. Ighina Eraldo, con l'incarico di proporre, nel termine di sei mesi, le opportune riforme nello statuto e nell'amministrazione dell'ente per coordinarne l'azione agli interessi attuali e durevoli della beneficenza pubblica locale;
Vista la proposta del prefetto di Alessandria;
Ritenuta la necessità di accordare al commissario una congrua proroga del termine assegnatogli per l'espletamento dell'incarico;
Veduto il R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

Il termine assegnato al commissario anzidetto, per il compimento dei suoi lavori, è prorogato al 31 agosto 1933.

Il prefetto di Alessandria è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 1° marzo 1933 - Anno XI

p. *Il Ministro*: ARPINATI.

(847)

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1933.
Proroga della straordinaria gestione dell'Opera pia « Brefotrofio provinciale » di Roma.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale 27 agosto 1932, con cui la gestione straordinaria dell'Opera pia « Brefotrofio provinciale », di Roma, veniva affidata, ai sensi e per gli effetti del R. decreto 26 aprile 1923, n. 976, al comm. dott. Serafino Ravicini, con l'incarico di proporre, nel termine di sei mesi, le opportune riforme nell'ordinamento del pio istituto medesimo, per coordinarne l'azione agli interessi attuali e durevoli della pubblica beneficenza;
Ritenuta la necessità di accordare al commissario anzidetto una congrua proroga del termine assegnatogli per l'espletamento dell'incarico;
Veduta la proposta del prefetto di Roma;
Visto il R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

Il termine assegnato al commissario anzidetto, per il compimento dei suoi lavori, è prorogato fino al 31 agosto p. v.

Il prefetto di Roma è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 3 marzo 1933 - Anno XI

p. *Il Ministro*: ARPINATI.

(848)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-2210-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a

tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Biziak vedova Maria fu Andrea nata Rogelia, nata a Voicina l'11 agosto 1884 e residente a Trieste, Cologna n. 363, è restituito nella forma italiana di « Bisiacchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Francesco fu Giuseppe, nato il 24 settembre 1908, figlio;
2. Giuseppina fu Giuseppe, nata il 2 gennaio 1913, figlia;
3. Augusto fu Giuseppe, nato il 15 luglio 1916, figlio;
4. Giuseppe fu Giuseppe, nato il 13 dicembre 1921, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 9 luglio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8547)

N. 11419-2211-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Biziak Giuseppe fu Francesco, nato a Vrnica il 5 marzo 1876 e residente a Trieste, vicolo San Fortunato n. 15, è restituito nella forma italiana di « Bisiacchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giovanna Biziak nata Starc di Giovanni, nata il 18 dicembre 1872, moglie;
2. Bogomiro di Giuseppe, nato il 20 ottobre 1901, figlio;
3. Lodovico di Giuseppe, nato il 17 dicembre 1903, figlio;
4. Albino di Giuseppe, nato il 6 settembre 1906, figlio;
5. Maria di Lodovico, nata il 17 dicembre 1930, nipote.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 9 luglio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8548)

N. 11419-2205-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bisjak Marcello di Felice, nato a Trieste l'8 ottobre 1881 e residente a Trieste, via Solitario n. 4, è restituito nella forma italiana di « Bisiacchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Lidia Bisjak nata Caisut di Domenico, nata il 28 gennaio 1888, moglie;
2. Ernesto di Marcello, nato il 9 aprile 1912, figlio;
3. Guerrino di Marcello, nato l'8 febbraio 1915, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 9 luglio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8549)

N. 11419-2217-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bisiak Marcello di Angelo, nato a Trieste il 16 febbraio 1896 e residente a Trieste, Androna dei Falchi n. 4, è restituito nella forma italiana di « Bisiacchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Amalia Bisiak nata Brill di Antonio, nata il 10 luglio 1896, moglie;
2. Rita di Marcello, nata il 10 agosto 1921, figlia;
3. Silveria di Marcello, nata il 18 novembre 1922, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 9 luglio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8550)

N. 11419-2218-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.a Bisiak Maria di Antonio Carlo, nata a Trieste il 13 maggio 1874 e residente a Trieste, via Ginnastica n. 41, è restituito nella forma italiana di « Bisiacchi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 9 luglio 1931 - Anno IX

Il prefetto: Porro.

(8551)

N. 11419-2219-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.a Bisiak Maria fu Giuseppe, nata a Trieste il 14 novembre 1873 e residente a Trieste, via Istituto n. 5, è restituito nella forma italiana di « Bisiacchi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 9 luglio 1931 - Anno IX

Il prefetto: Porro.

(8552)

N. 11419-2212-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bisiach Marcello fu Giovanni, nato a Trieste il 31 maggio 1900 e residente a Trieste, Gretta 22, è restituito nella forma italiana di « Bisiacchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Orsola Bisiach nata Rogelia di Giovanni, nata il 22 novembre 1904, moglie;
2. Argio di Marcello, nato il 13 luglio 1928, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 9 luglio 1931 - Anno IX

Il prefetto: Porro.

(8553)

N. 11419-2213-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bisiach Marcello fu Ernesto, nato a Trieste il 21 febbraio 1902 e residente a Trieste, via Sette Fontane n. 18, è restituito nella forma italiana di « Bisiacchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Albina Bisiach nata Mergon di Francesco, nata il 25 aprile 1903, moglie;
2. Elisa di Marcello, nata il 15 agosto 1928, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 9 luglio 1931 - Anno IX

Il prefetto: Porro.

(8554)

N. 11419-2214-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bisiach Mario di Maria, nato a Trieste il 15 febbraio 1912 e residente a Trieste, Guardiella, 586, è restituito nella forma italiana di « Bisiacchi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 9 luglio 1931 - Anno IX

Il prefetto: Porro.

(8555)

N. 11419-2215-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Bisiach ved. Amalia di Antonio nata Zalar, nata a Trieste il 18 aprile 1907 e residente a Trieste, via Molin a Vento n. 70, è restituito nella forma italiana di « Bisiacchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Stelio fu Mario, nato il 27 settembre 1929, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 9 luglio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8556)

N. 11419-2216-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bisiach Mario fu Giovanni, nato a Trieste il 23 agosto 1901 e residente a Trieste, via Carpison n. 12, è restituito nella forma italiana di « Bisiacchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Maria Bisiach nata Sivez fu Francesco, nata il 2 maggio 1899, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 9 luglio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8557)

N. 11419-2203-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Biscak Mario fu Antonio, nato a Trieste il 9 agosto 1896 e residente a Trieste, via F. Rismondo n. 12, è restituito nella forma italiana di « Bisiani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Bruna Biscak nata Goriup di Michele, nata il 18 agosto 1897, moglie;
2. Mario di Mario, nato il 26 aprile 1921, figlio;
3. Nereo di Mario, nato il 3 luglio 1928, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 9 luglio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8558)

N. 11419-2204-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Bizjak Maria di Giacomo, nata a S. Osvaldo il 25 settembre 1903 e residente a Trieste, corso Garibaldi n. 5, è restituito nella forma italiana di « Bisiacchi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 9 luglio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8559)

N. 11419-2183-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Biscak Giusto di Antonio, nato a Trieste il 17 gennaio 1882 e residente a Trieste, S. Maria Madd. super. n. 557, è restituito nella forma italiana di « Bisiacchi».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Luigia Biscak nata Susmelj di Giacomo, nata il 20 giugno 1889, moglie;
2. Norma di Giusto, nata il 23 febbraio 1913, figlia;
3. Vanea di Giusto, nata il 27 novembre 1919, figlia;
4. Archivia di Giusto, nata il 6 agosto 1921, figlia;
5. Nereo di Giusto, nato il 25 gennaio 1923, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2

del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 2 luglio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8560)

N. 11419-2184-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Biscak Giuseppe fu Giov. Maria, nato a Trieste il 14 marzo 1894 e residente a Trieste, via Udine n. 39, è restituito nella forma italiana di « Bisiacchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Cristina Biscak nata Trampuz di Francesco, nata il 21 ottobre 1900, moglie;
2. Giuseppe di Giuseppe, nato il 21 dicembre 1924, figlio;
3. Enrico di Giuseppe, nato il 10 giugno 1927, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 2 luglio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8561)

N. 11419-2185-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bisiach Romano fu Giacomo, nato a Trieste il 27 novembre 1897 e residente a Trieste, Guardiella n. 1062, è restituito nella forma italiana di « Bisiacchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Bisiach nata Vattovaz di Giovanni, nata il 6 agosto 1903, moglie;
2. Claudio di Romano, nato il 26 ottobre 1930, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 2 luglio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8562)

N. 11419-2186-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bisiach Luigi di Giuseppe, nato a Trieste il 21 giugno 1893 e residente a Trieste, via Commerciale n. 84, è restituito nella forma italiana di « Bisiacchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Luigia Bisiach nata Pangos fu Luigi, nata il 6 maggio 1898, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 2 luglio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8563)

N. 11419-2187-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bisiach Luciano fu Francesco, nato a Trieste il 13 dicembre 1900 e residente a Trieste, S. Maria Madd. infer. n. 37, è restituito nella forma italiana di « Bisiacchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Bianca Bisiach nata Miani di Giovanni, nata il 7 aprile 1906, moglie;
2. Luciana di Luciano, nata il 25 gennaio 1930, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 2 luglio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8564)

N. 11419-2188-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecu-

zione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bisiach Giusto fu Francesco, nato a Trieste l'11 ottobre 1899 e residente a Trieste, Roiano, 198, è restituito nella forma italiana di « Bisiacchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Giustina Bisiach nata Machnich di Lorenzo, nata il 21 maggio 1907, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 2 luglio 1931 - Anno IX

Il prefetto: Porro.

(8565)

N. 11419-2189-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Bisiach Gisella fu Giuseppe, nata a Trieste il 28 febbraio 1882 e residente a Trieste, Chiarbola super. n. 123, è restituito nella forma italiana di « Bisiacchi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 2 luglio 1931 - Anno IX

Il prefetto: Porro.

(8566)

N. 11419-2190-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bisiach Giuseppe di Giov. Maria, nato a Trieste il 17 febbraio 1894 e residente a Trieste, via Canova n. 16, è restituito nella forma italiana di « Bisiacchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Rosa Bisiach nata Gabriellich di Giuseppe, nata il 1° dicembre 1895, moglie;
2. Silvana di Giuseppe, nata il 18 febbraio 1925, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 2 luglio 1931 - Anno IX

Il prefetto: Porro.

(8567)

N. 11419-2191-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Francesca Lescovez fu Bortolo ved. Bisiach, nata a Nauporto il 15 febbraio 1902 e residente a Trieste, via Crociferi n. 9, sono restituiti nella forma italiana di « Lesca » e « Bisiacchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Egidio fu Giuseppe, nato il 29 giugno 1924, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 2 luglio 1931 - Anno IX

Il prefetto: Porro.

(8568)

N. 11419-2192-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Maria Zorzutti fu Giuseppe ved. Bisjak, nata a Trieste il 9 settembre 1864 e residente a Trieste, via Istituto, 29, è restituito nella forma italiana di « Bisiacchi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2

del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 2 luglio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8569)

N. 11419-2193-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bisjak Romano fu Giuseppe, nato a Trieste il 10 luglio 1905 e residente a Trieste, via Media, 18, è restituito nella forma italiana di « Bisiacchi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 2 luglio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8570)

N. 11419-2194-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bisjak Luigi di Andrea, nato a Bainsizza il 23 agosto 1902 e residente a Trieste, Salita di Gretta, n. 4, è restituito nella forma italiana di « Bisiacchi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 2 luglio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8571)

N. 11419-2195-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bizjak Giusto fu Antonio, nato a Trieste il 18 ottobre 1867 e residente a Trieste, via del Bosco, 19, è restituito nella forma italiana di « Bisiacchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Giuseppina Bizjak nata Saxida fu Antonio, nata il 12 marzo 1859, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 2 luglio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8572)

N. 11419-2197-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bizjak Luigi fu Giuseppe, nato a Trieste il 30 giugno 1908 e residente a Trieste, S. Maria Madd., Super., n. 748, è restituito nella forma italiana di « Bisiacchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Giuseppina fu Giuseppe, nata il 15 luglio 1910, sorella.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 2 luglio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8574)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di titolo del consolidato 3,50 per cento.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 222.

È stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato del consolidato 3,50 % n. 206941 per la rendita annua di L. 38,50, intestato a Liatti Maria, Angelo e Carlo fu Felice, minori sotto la patria potestà della madre Boffa Bes Enrichetta di Lorenzo, domiciliata in Tavigliano (Novara).

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato stesso) si diffida

chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione, ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul debito pubblico, approvato col R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, 31 dicembre 1932 - Anno XI

Il direttore generale: CIARROCCA.

(130)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 63.

Media dei cambi e delle rendite

del 17 marzo 1933 - Anno XI

Stati Uniti America (Dollaro)	19.36
Inghilterra (Sterlina)	67.20
Francia (Franco)	76.50
Svizzera (Franco)	376.25
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	4.05
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.727
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	16.33
Cecoslovacchia (Corona)	58.02
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	3 —
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.663
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.45
Olanda (Fiorino)	7.877
Polonia (Zloty)	219 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	165.25
Svezia (Corona)	3.58
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	76.65
Id. 3,50 % (1902)	74.50
Id. 3 % lordo	54.55
Consolidato 5 %	85.025
Buoni novennali. Scadenza 1934	100.95
Id. id. Id. 1940	102.275
Id. id. Id 1941	102.30
Obbligazioni Venezie 3,50 %	86.55

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 299.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 305 — Data: 6 agosto 1931 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Torino — Intestazione: Baccon Augusto - Introna Silvio — Titoli del Debito pubblico: al portatore 118 — Rendita: L. 590 — Consolidato 5 %, con decorrenza 1° luglio 1931.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 48 — Data: 5 febbraio 1931 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Trento — Intestazione: Sezione di Regia tesoreria provinciale di Trento per conto del comune di Ossana — Titoli del Debito pubblico: obbligazioni Venezie 3,50 % 3 — Capitale: L. 800, con decorrenza 1° gennaio 1931.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 123 — Data: 17 novembre 1931 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Benevento — Intestazione: Argenio Laura di Alfonso — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 225 — Consolidato 5 %, con decorrenza 1° luglio 1931.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1618 — Data: 26 ottobre 1932 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevitorato Debito pubblico — Intestazione: Crel Sofia — Titoli del Debito pubblico: nominativi 2 — Rendita: L. 1473,50 — Consolidato 3,50 %, con decorrenza 1° luglio 1932.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 396 — Data: 7 febbraio 1931 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Firenze — Intestazione: Magnanini Celestina fu Luigi in Taddeini — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 560 — Consolidato: 3,50 %, con decorrenza 1° luglio 1929.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 11 marzo 1933 - Anno XI.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(823)

CONCORSI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Diario delle prove scritte relative al concorso bandito per 11 posti di 1ª categoria nel ruolo del personale direttivo postale telegrafico (gruppo A).

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 12 del decreto Ministeriale 19 gennaio 1933-XI, registrato alla Corte dei conti il 23 detto mese, col quale venne bandito un concorso per esami a 11 posti del grado iniziale (11° del ruolo *A*) di 1ª categoria, personale direttivo postale telegrafico;

Decreta:

Le prove scritte relative al concorso predetto si svolgeranno nei giorni 28, 29 e 30 maggio 1933-XI.

Si fa riserva di nominare con successivo decreto Ministeriale la Commissione esaminatrice e di stabilire la sede, od eventualmente le sedi, in cui avranno luogo gli esami.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 marzo 1933 - Anno XI

Il Ministro: CIANO.

(872)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.